



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it



INFORMATIVA N. 376
15 marzo 2017

e, p.c.
Alla RSU
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR)

<i>Chi è in regime di TFS (trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita)</i>	<ul style="list-style-type: none">Il personale della scuola assunto a tempo indeterminato <i>entro il 31 dicembre 2000</i>, che non abbia optato per Espero, si trova in regime di TFS.Se ha optato per Espero, si trova in regime di TFR.
<i>Chi è in regime di TFR (trattamento di fine rapporto)</i>	<ul style="list-style-type: none">E' in regime di TFR:<ul style="list-style-type: none">il personale assunto a tempo indeterminato <i>dopo il 31 dicembre 2000</i>il personale a tempo determinato.
<i>Come si passa da TFS a TFR</i>	<ul style="list-style-type: none">Il passaggio da TFS a TFR avviene soltanto aderendo alla previdenza complementare del fondo pensione "Espero".
<i>Come viene calcolato il TFS o indennità di buonuscita</i>	<ul style="list-style-type: none">Il trattamento di fine servizio viene calcolato alla cessazione del servizio nella misura dell'80% di un dodicesimo dell'ultimo stipendio comprensivo della tredicesima mensilità per gli anni valutabili secondo la seguente formula: $TFS \text{ (o ind. buonuscita)} = 13/12 \times 80\% \times \text{ultimo stipendio comprensivo di indennità integrativa speciale} \times \text{anni valutabili}$.
<i>Come viene calcolato il TFR</i>	<ul style="list-style-type: none">Il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita e consiste nell'accantonamento del 6,91% della retribuzione annua lorda (montante individuale).Il montante individuale maturato al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato annualmente nella misura fissa del 1,5%, nonché del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.Il TFR maturato viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro.
<i>Liquidazione entro 105 giorni</i>	<ul style="list-style-type: none">Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene liquidato entro 105 giorni dalla cessazione<ul style="list-style-type: none">in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;per cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento per limiti di età o con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni) se maturata entro il 31 dicembre 2011.L'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente.L'Istituto provvede a corrispondere la prestazione entro i 3 mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa.

	<ul style="list-style-type: none"> Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
<i>Liquidazione entro 6 mesi</i>	<ul style="list-style-type: none"> La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: <ul style="list-style-type: none"> raggiungimento dei limiti di età entro il 31 dicembre 2013; cessazioni dal servizio entro il 31 dicembre 2013 conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; cessazione con diritto a pensione per quota 96 entro il 31.12.2011. L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione. Decorso tale termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
<i>Liquidazione entro 12 mesi (nuovo termine introdotto dal comma 484 della legge di stabilità 2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: <ul style="list-style-type: none"> raggiungimento dei limiti di età dopo il 31 dicembre 2013; collocamento a riposo d'ufficio previo preavviso di sei mesi; cessazioni dal servizio dopo il 31 dicembre 2013 conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 12 mesi dalla cessazione. Decorso tale termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 450 giorni) sono dovuti gli interessi.
<i>Liquidazione entro 24 mesi</i>	<ul style="list-style-type: none"> La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: <ul style="list-style-type: none"> le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione; il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego). L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 810 giorni) sono dovuti gli interessi.
<i>Rateizzazione dal 1° gennaio 2014 Commi 483 e 484 legge di stabilità 2014</i>	<ul style="list-style-type: none"> Per quanti maturano il diritto a pensione a far data dal 1° gennaio 2014, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> in unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è

	<p>complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 50.000 euro e il secondo all'ammontare residuo; • in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro e il terzo all'ammontare residuo. • Per "ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali", è da intendersi l'importo al lordo delle esenzioni e delle riduzioni previste. • Il secondo ed il terzo importo annuale sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
<p>Le sedi Snals</p>	<p>Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì <p>Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

*a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it*